PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2006, n. **28.**

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1
(Disposizioni in materia di entrate)

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2007 è approvato in 19.425.256.411,43 euro in termini di competenza ed in 22.289.595.960,39 euro in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 2007, sulla base dello stato di previsione dell'entrata allegato alla presente legge (tabella "A").

Art. 2
(Disposizioni in materia di spesa)

1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2007 è approvato in 19.425.256.411,43 euro in termini di competenza ed in 22.289.595.960,39 euro in termini di cassa.

2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2007, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella "B"). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche. L'erogazione delle spese comprese nel settore "partite di giro" è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

Art. 7
(Residui perenti relativi al bilancio del Consiglio regionale)

1. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 8
(Economie di bilancio)

1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2005 e 2006 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2007, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della l.r. 25/2001, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 25/2001, di concerto con le strutture competenti per materia.

Art. 9
(Variazioni di bilancio)

1. Ove nel corso dell'esercizio finanziario si manifesti la necessità di garantire la copertura a carico del bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all'anno precedente, la Giunta regionale è autorizzata – in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 28 della l.r. 25/2001 - ad effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente anche appartenenti a diverse unità previsionali di base, con esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.

Art. 10
(Rinnovo della convenzione ACI per la riscossione delle tasse automobilistiche)

1. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per il periodo 2007/2009, salvo ulteriori proroghe, la convenzione di cui all'articolo 29 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per l'esercizio finanziario 2001).

Art. 11
(Approvazione dei bilanci di enti, aziende ed organismi)

1. Ai sensi dell'articolo 57 della l.r. 25/2001, sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2007, deliberati dai sottoindicati enti; aziende ed organismi (sottoposti al controllo della Regione):

1) Agenzia regionale per la protezione ambientale – ARPA Lazio;
2) Agenzia regionale per la difesa del suolo - ARDIS;
3) Ente regionale Parco naturale di Bracciano e Martignano;
4) Agenzia regionale parchi;
5) Ente regionale Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia;

6) Ente regionale Parco naturale dei Monti Simbruini;
7) Ente regionale Parco di Veio;
8) Ente regionale Parco dei Castelli Romani;
9) Ente regionale Parco naturale dei Monti Lucretili;
10) Ente regionale Parco dell'Appia Antica;
11) Ente regionale Parco Riviera di Ulisse;
12) Ente regionale Aree naturali protette - Roma Natura;
13) Ente regionale Parco dei Monti Aurunci;
14) Ente regionale Riserva naturale Nazzano, Tevere Farfa;
15) Istituto regionale per le Ville Tuscolane – IRVIT;
16) Agenzia regionale per lo sport – AGENSPORT;
17) Azienda di Promozione turistica della Provincia di Viterbo;
18) Azienda di Promozione turistica della Provincia di Latina;
19) Azienda di Promozione turistica della Provincia di Roma;
20) Azienda di Promozione turistica della Provincia di Rieti;
21) Azienda di Promozione turistica della Provincia di Frosinone;
22) Azienda di Promozione turistica del Comune di Roma;
23) Agenzia regionale per lo Sviluppo Agricolo del Lazio – ARSIAL;
24) Agenzia Lazio Lavoro
25) Agenzia regionale per la mobilità – AREMOL.

2. Gli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni ai rispettivi bilanci in relazione agli stanziamenti definitivamente previsti dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2007, 2008 e 2009.

3. Al bilancio di previsione 2007 dell'Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio, si applicano i criteri già adottati dalle aziende unità sanitarie locali, quindi l'entrata relativa alle spese di funzionamento attinenti al contributo regionale non deve superare l'importo di 5 milioni di euro.

Art. 12
(Bilanci delle Aziende di promozione turistica - APT)

1. Le APT, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio), sono tenute ad apportare, per gli anni 2007, 2008 e 2009, le eventuali variazioni ai rispettivi bilanci in relazione allo stanziamento pari a 7 milioni di euro previsto sul capitolo B41503 dalla legge di bilancio 2007, come segue:

a) Capitolo B41503 spese di funzionamento:

1) APT del Comune di Roma	-144.731,26;
2) APT della Provincia di Roma	-127.324,40;
3) APT della Provincia di Frosinone	-131.331,86;
4) APT della Provincia di Latina	-108.111,23;
5) APT della Provincia di Viterbo	- 77.856,20;
6) APT della Provincia di Rieti	- 60.644,95;

2. La copertura finanziaria delle spese per gli interventi operativi contenute nei bilanci di previsione 2007 delle APT, per complessivi 588 mila euro è assicurata dal capitolo B43505 "Fondo Unico Regionale per il Turismo - parte corrente".